



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica
(Iniziativa sulla trasparenza)», depositata il 10 ottobre 2017²;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 ottobre 2017 «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 39a Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:

- a. dei partiti;
- b. delle campagne in vista di elezioni nell'Assemblea federale;
- c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.

² I partiti rappresentati nell'Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l'importo e la provenien-

¹ RS 101

² FF 2017 6519

za di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi all'anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

³ Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un'elezione nell'Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell'elezione o della votazione, il preventivo globale, l'ammontare dei fondi propri nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

⁴ La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell'elezione o della votazione; dopo l'elezione o la votazione pubblica il conto finale.

⁵ L'accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.

⁶ La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

Art. 197 n. 12

Disposizione transitoria dell'art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 39a l'Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.

Art. 2

¹ L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.